



COMUNE DI VICENZA



REGOLAMENTO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VICENZA

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 26 maggio 2022

ART. 1 IL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VICENZA

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Vicenza si qualifica come un'organizzazione nell'ambito della Protezione Civile operante a livello locale (territorio comunale) con possibilità di intervento anche a livello intercomunale, regionale, nazionale e internazionale comunque nel rispetto delle disposizioni legislative dello Stato.

Il Regolamento di organizzazione del gruppo assume i seguenti principi:

- Assenza di lucro;
- Democraticità della struttura interna;
- Elettività e gratuità delle cariche direttive;
- Gratuità delle prestazioni fornite dai Volontari;
- Definizione e pubblicizzazione dei criteri di ammissione ed esclusione;
- Determinazione di obblighi e diritti, loro controllo e tutela;
- Controllo della regolare attività da parte del Comune di Vicenza e degli Enti previsti dalla legislazione vigente.

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Vicenza è iscritto, a cura del Comune di Vicenza, all'albo regionale delle Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e contestualmente al registro nazionale della Protezione Civile; i volontari effettivi sono, altresì, addestrati ed assicurati, secondo la vigente normativa sul volontariato, a cura del Comune medesimo.

Il Gruppo, che fa riferimento alla struttura competente in materia di Protezione Civile del Comune di Vicenza, opera sotto il controllo dell'Amministrazione municipale; il presente Regolamento ne assicura ampia autonomia gestionale, secondo le direttive impartite dal Sindaco, affinché sia garantito ai cittadini che ne fanno parte lo "status giuridico di volontario".

ART. 2 ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Il gruppo svolge l'attività di inquadramento e coordinamento di quei cittadini di maggiore età residenti e/o domiciliati in provincia di Vicenza, la cui domanda di ammissione sia stata accolta con parere favorevole.

La partecipazione dei Volontari ammessi nel Gruppo avviene sempre a titolo gratuito, fatti salvi i benefici di legge.

I Volontari svolgono attività addestrativa secondo i programmi proposti dal Direttivo e concordati con il Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile.

Le attività in emergenza e gli allertamenti sono sempre subordinati alle normative e disposizioni di legge specifiche per l'impiego del Volontariato in attività di Protezione Civile.

ART. 3 CONTROLLO E COORDINAMENTO DEL GRUPPO

Il Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile controlla e verifica le attività del Gruppo avvalendosi anche della collaborazione del personale della struttura e del Coordinatore del Gruppo stesso.

L'addestramento e la successiva valutazione per certificare l'idoneità all'ammissione dei Volontari sono compiti primari dell'Amministrazione Comunale.

La segreteria del Gruppo è composta da Volontari all'uopo individuati dal Coordinatore in funzione delle esigenze organizzative ed operative. Il coordinamento della segreteria è affidato al relativo responsabile.

ART.4 MODALITÀ D'INTERVENTO DEI VOLONTARI

I Volontari del Gruppo intervengono secondo le modalità definite dal Piano di emergenza Comunale o su richiesta diretta del sindaco, di un suo delegato o di altri Enti autorizzati secondo le vigenti normative.

Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza, non preceduta dall'allarme diramato secondo le modalità definite nel Piano di emergenza Comunale, il Coordinatore provvederà di propria iniziativa ad allertare i Volontari dandone avviso al Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile ed a predisporre l'organizzazione dell'intervento.

Il coordinatore comunque è sempre autorizzato nel territorio comunale dal Sindaco o suo Delegato.

Per interventi fuori del territorio comunale richiesti da Prefettura o da Regione, salvo differenti e precise normative di pianificazione, l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o un suo delegato.

In caso di urgenza motivata ed in assenza del Coordinatore del Gruppo, il Vice Coordinatore assume la direzione dell'intervento dei Volontari, nell'attesa dell'arrivo degli Organi Istituzionali, comunque dandone immediato avviso al Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile ed al Coordinatore stesso.

Al termine dell'emergenza, deve essere trasmessa al Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile una dettagliata relazione sull'intervento effettuato.

ART.5 DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE AL GRUPPO

Per l'ammissione al Gruppo Comunale devono essere forniti, anche separatamente, i seguenti documenti:

- 1) autocertificazione in carta libera della residenza e/o domicilio;
- 2) codice fiscale;
- 3) Certificato medico di sana costituzione e gruppo sanguigno;
- 4) fotografia recente in formato tessera;
- 5) Fotocopie patente di guida stradale e/o nautica, brevetti e attestati;
- 6) Curriculum vitae;
- 7) Dichiarazione di impegno preferenziale a svolgere l'attività di Volontario di Protezione Civile nell'ambito del gruppo comunale, dopo l'accettazione della domanda di ammissione.
- 8) Dichiarazione di impegno a restituire il vestiario ed il materiale ricevuto in dotazione entro 8 giorni dalla cessazione del rapporto di appartenenza al gruppo.
- 9) Autocertificazione attestante l'assenza di pendenze o precedenti penali a proprio carico.

ART. 6 TESSERA

Ad ogni Volontario Effettivo viene rilasciata una tessera comprovante l'appartenenza al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Vicenza. Tale tessera non ha efficacia di documento di riconoscimento.

Nella tessera sono riportati i seguenti dati essenziali:

- Nome e Cognome;
- Fotografia dell'interessato;
- Gruppo sanguigno;
- Data di emissione;

La tessera va conservata con cura ed esibita a richiesta. Sarà restituita immediatamente all'atto delle dimissioni da volontario sia in conseguenza a provvedimenti disciplinari. Su richiesta dell'interessato, è facoltà del Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile annullare la tessera lasciandola in possesso del volontario.

ART. 7 ARTICOLAZIONE DEL GRUPPO

Il gruppo può essere articolato in distaccamenti territoriali previa convenzione con altre Amministrazioni Comunali, regolamentati dal presente documento, parte integrante del Gruppo Comunale.

All'interno del gruppo possono nascere Nuclei Specialistici già formati nella specifica disciplina, che costituiscono parte effettiva del gruppo comunale. Il nucleo specialistico segue le presenti disposizioni regolamentari oltre alle procedure e direttive generali.

ART. 8 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO

La composizione del Gruppo è la seguente:

- i volontari effettivi
- i volontari non effettivi
- i volontari-autisti
- gli allievi volontari
- l'assemblea dei volontari effettivi
- il direttivo
- il coordinatore
- il vicecoordinatore
- il responsabile degli allievi
- il responsabile dei veicoli e attrezzature
- il responsabile del magazzino
- il responsabile della segreteria
- i responsabili nuclei specialistici

ART. 9 I VOLONTARI EFFETTIVI

Sono Volontari Effettivi quei cittadini che, dopo aver presentato regolare domanda di ammissione e superato con esito positivo il corso di addestramento di base, hanno svolto con abnegazione e diligenza il periodo di prova della durata di almeno dodici mesi e per i quali durante il periodo del corso di addestramento non siano pervenute modifiche al proprio casellario giudiziario di sostanziale importanza.

Con atto motivato del Dirigente responsabile della struttura competente in materia di Protezione Civile, sentito il parere del Coordinatore, possono essere qualificati come Volontari effettivi, senza necessità del corso e del periodo di prova, coloro i quali all'atto della domanda abbiano presentato un curriculum personale attestante il possesso di un'elevata e specifica professionalità ed attitudine all'attività di Protezione Civile.

Questi ultimi sono comunque impegnati a frequentare i corsi di aggiornamento indicati dal Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile.

Il Volontario effettivo deve sottoporsi a visita medica annuale che attesti l'idoneità all'impiego nella Protezione Civile. In caso di mancata effettuazione di quanto sopra il Volontario effettivo viene sospeso da qualsiasi attività del Gruppo e perde lo status di effettivo fino all'effettuazione della visita medica.

All'atto del riconoscimento, effettuato da parte del dirigente della struttura competente in materia di Protezione civile del Comune, ai volontari effettivi viene consegnato:

- Copia del Regolamento;
- Tessera.

Agli effetti della legge penale, i Volontari nell'esercizio della loro attività sono da considerarsi incaricati di un Pubblico Servizio ex art. 358 c.p.

ART. 10 VOLONTARI NON EFFETTIVI

Il volontario non effettivo è quel volontario che perde lo status di "effettivo" a causa di:

- ridotta partecipazione alle attività del gruppo (inferiore al 40% delle attività complessive, causa assenze non giustificate);
- mancato superamento visita medica annuale;
- mancato rispetto del presente regolamento.

Al volontario viene comunicato il provvedimento disciplinare per iscritto (ammonizione o sospensione come previsto dall'art. 31) e perde il diritto di voto, non può frequentare corsi di formazione/aggiornamento, decade dagli eventuali incarichi.

Lo status di "non effettivo" non può superare il periodo di 3 mesi; trascorso tale lasso temporale senza che il volontario si sia dimostrato proattivo, decade in automatico da volontario di protezione civile.

ART. 11 VOLONTARI-AUTISTI

Il volontario-autista è quel volontario effettivo che aderisce al gruppo esclusivamente in qualità di autista, in quanto abilitato alla conduzione dei veicoli in dotazione al gruppo medesimo.

I soggetti come sopra abilitati sono ammessi nel gruppo senza necessità del corso e del periodo di prova, purché abbiano presentato un curriculum personale attestante il possesso della specifica professionalità.

Al volontario-autista è assegnata una dotazione individuale ridotta, sulla base delle indicazioni del dirigente della struttura competente in materia di protezione civile in accordo con il coordinatore.

Il "volontario-autista" decade nel momento del venir meno dell'abilitazione alla guida dei mezzi di cui sopra.

ART. 12 GLI ALLIEVI VOLONTARI

Sono considerati Allievi tutti coloro che hanno presentato la documentazione prevista dall'art. 5 ed hanno ricevuto comunicazione di ammissione da parte del Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile.

Ad essi viene consegnato:

- copia del Regolamento Organizzativo del Gruppo Comunale;
- tessera provvisoria.

Gli allievi sono tenuti a frequentare il Corso addestrativo di base.

Dovranno svolgere con diligenza ed abnegazione il periodo di prova (almeno 12 mesi), superato il quale assumeranno la qualifica di Volontari Effettivi. Tale periodo può essere ridotto qualora il soggetto, sulla base di valutazioni del dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile, dimostri particolari capacità.

Il coordinatore può valutarne il loro utilizzo in operazioni di soccorso o di assistenza solo affiancati a Volontari Effettivi particolarmente qualificati.

ART. 13 L'ASSEMBLEA DEI VOLONTARI EFFETTIVI

L'Assemblea dei Volontari Effettivi è convocata dal Coordinatore con avviso scritto (consegnato a mano, e-

mail o altri sistemi di messaggistica on-line) corredato di ordine del giorno.

Possono partecipare all'assemblea i volontari effettivi con diritto di voto; i volontari non effettivi e gli allievi volontari possono partecipare come uditori senza diritto di intervento e voto.

Nessuna persona estranea al gruppo può partecipare all'assemblea, fatta salva la possibilità di invito rivolto a soggetti terzi concordata dal coordinatore e dal direttivo.

L'Assemblea Ordinaria si svolge ogni anno ed ha i seguenti compiti:

- 1) Approvare i programmi di attività;
- 2) Nominare e/o surrogare le cariche decadute;
- 3) Deliberare sugli argomenti presentati dal Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Coordinatore ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga opportuno e, da quest'ultimo, quando almeno un terzo dei Volontari ne faccia richiesta scritta a mezzo raccomandata indicando l'ordine del giorno proposto.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata comunque entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata ai Volontari almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Volontari Effettivi.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono espresse a maggioranza semplice e con voto palese, esclusa la votazione per l'elezione del Coordinatore che è sempre effettuata con voto segreto.

Le assemblee sono presiedute dal Coordinatore che, in caso di assenza, deve indicare il proprio delegato a presiedere.

Il Segretario verbalizzante dell'Assemblea viene nominato di volta in volta dal Presidente scegliendo fra i Volontari Effettivi.

Entro il 30 aprile di ogni anno i Volontari effettivi possono presentare le richieste di inserimento degli argomenti nella successiva Assemblea ordinaria; ogni richiesta deve essere sostenuta da almeno cinque firme.

La convocazione dell'Assemblea può essere sospesa dal Coordinatore o dal Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile durante i periodi di emergenza.

ART. 14 IL DIRETTIVO

Il Direttivo è composto dal Coordinatore e da ulteriori 4 volontari eletti con il Coordinatore.

La durata in carica del Direttivo corrisponde a quella del coordinatore.

Al Direttivo sono demandati i seguenti compiti:

- assicurare pari dignità tra i volontari;
- programmare e coordinare le attività del Gruppo; il programma delle attività, dovrà essere approvato dal Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile;
- dare attuazione alle Deliberazioni delle Assemblee del Gruppo Volontari;
- organizzare le elezioni del Coordinatore in caso di dimissioni volontarie dello stesso;
- individuare i soggetti per i seguenti incarichi: Responsabile Allievi, Responsabile della Segreteria, Responsabile del Magazzino, Responsabile veicoli ed Attrezzature, Responsabili dei nuclei specialistici;
- indicare le attrezzature da assegnare ai Volontari;
- gestire tutti i beni ricevuti in comodato e/o concessione.

Il Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, presso la propria sede e può deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; il voto è palese e nei casi di parità prevale quello del Coordinatore.

L'assenza consecutiva ed ingiustificata a tre riunioni implica la sostituzione del Volontario inadempiente da parte dell'Assemblea.

Le riunioni del Direttivo, salvo i casi di urgenza, devono essere comunicati ai componenti con almeno 48 ore di preavviso notiziandone il Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile.

Di ogni seduta del Direttivo viene redatto il verbale con copia da inviare al Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile del Comune di Vicenza; il medesimo deve essere esposto nella bacheca del Gruppo.

Nell'eventualità che la maggioranza dei componenti del Direttivo rassegnino le dimissioni, la direzione del Gruppo è assegnata al Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile, che entro 30 giorni avvierà la procedura per le nuove elezioni.

In tal caso, l'Assemblea elettiva è convocata d'ufficio e presieduta dal Dirigente della struttura competente in

materia di Protezione Civile.

ART. 15 SINDACO E COORDINATORE

Sindaco:

In ottemperanza alla legge vigente, il Sindaco è l'Autorità Comunale di Protezione Civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione, assumendo altresì la carica di responsabile del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (di seguito GCVPC) e di garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento. Nomina il Coordinatore che ha la responsabilità operativa del GCVPC durante le sue attività, sia in tempo ordinario che durante le emergenze, con i criteri stabiliti dal comma 2 del presente articolo.

Il Sindaco nomina il Coordinatore eletto dall'Assemblea dei Volontari Effettivi con compiti di supervisione, indirizzo e coordinamento del gruppo e delle sue attività, nonché di raccordo tra l'Amministrazione comunale ed il GCVPC.

Con provvedimento motivato e sentito il Direttivo, il Sindaco ha facoltà di revocare la nomina del Coordinatore.

Coordinatore:

Il Coordinatore del Gruppo è eletto ogni cinque anni dall'Assemblea dei Volontari Effettivi. È ammessa la rielezione del Coordinatore per più mandati consecutivi.

Possono candidarsi alla carica di Coordinatore tutti i Volontari Effettivi con almeno 36 mesi di iscrizione negli albi regionali delle Associazioni ed organizzazioni di protezione civile e che nei ventiquattro mesi antecedenti abbiano assiduamente frequentato il gruppo comunale di Vicenza e non siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Ogni Volontario può comunicare la propria candidatura a Coordinatore alla struttura competente in materia di Protezione Civile con 10 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea; nella richiesta di candidatura devono essere indicati i nominativi dei componenti che faranno parte del Direttivo che egli intende proporre.

Il risultato delle elezioni, effettuate a scrutinio segreto, produrrà la contestuale elezione del Coordinatore e del direttivo.

Il Coordinatore è il rappresentante dei Volontari, per cui:

- 1) è responsabile delle attività del Gruppo e dell'impiego dei volontari;
- 2) convoca e presiede i lavori del Direttivo;
- 3) nomina il Vice Coordinatore;
- 4) è il consegnatario dei mezzi e delle attrezzature e ne cura l'assegnazione;
- 5) cura i rapporti con l'Amministrazione;
- 6) convoca e presiede l'Assemblea dei Volontari effettivi;
- 7) esercita ogni funzione ritenuta indispensabile ed urgente per la salvaguardia degli interessi del Gruppo dei Volontari;
- 8) nomina il Responsabile Allievi, il Responsabile delle Segreteria, il Responsabile del Magazzino, il Responsabile dei Veicoli ed Attrezzature, i Responsabili dei nuclei specialistici.

Il Coordinatore risponde direttamente al Sindaco e al Dirigente della struttura competente in materia di protezione Civile.

Nel caso di dimissioni del coordinatore, presentate al Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile, per qualsiasi motivo, si deve procedere alla sua surroga entro trenta giorni; nel periodo di vacanza la carica sarà assunta dal Vice Coordinatore.

Il Coordinatore, cessato dalla carica, deve consegnare al suo successore entro 15 giorni dalla sua nomina, ogni atto e bene del gruppo in suo possesso; di questo atto sarà redatto un verbale di consegna sottoscritto dalle parti e controfirmato dal Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile che è tenuto verificarne la regolarità.

Le procedure per lo svolgimento delle elezioni interne, predisposte dal Direttivo prima della convocazione dell'Assemblea, devono essere comunicate ai Volontari con la lettera di convocazione.

ART. 16
IL VICECOORDINATORE

Il Vicecoordinatore, componente del direttivo, viene nominato per iscritto dal Coordinatore il quale ne informa il Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile.

In assenza del Coordinatore, egli assumerà ogni decisione in accordo con il direttivo.

Tale incarico può essere ricoperto da qualsiasi volontario effettivo che abbia maturato un'anzianità di appartenenza al Gruppo non inferiore a due anni.

Sostituisce a tutti gli effetti il Coordinatore nel caso di impedimento temporaneo dello stesso per qualsiasi motivo ed in ogni sua funzione.

L'assenza consecutiva ed ingiustificata a tre riunioni consecutive implica la sua sostituzione da parte del Coordinatore.

ART. 17
IL RESPONSABILE ALLIEVI

Su indicazione del direttivo, il Coordinatore nomina, tra i componenti del direttivo, il Responsabile degli Allievi il quale effettua la formazione interna supportando la crescita professionale degli Allievi.

Il Responsabile degli Allievi ha il compito di conservare ed aggiornare il registro delle presenze ai corsi addestrativi, di concerto con il Responsabile della Segreteria..

In particolare cura la regolarità dello svolgimento del corso e svolge l'importante ruolo di stimolo e supporto nei confronti degli allievi stessi, segnalando al Coordinatore ed al Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile eventuali insufficienze e proponendo l'adozione di eventuali provvedimenti.

ART. 18
IL RESPONSABILE DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE

Su indicazione del direttivo, il Coordinatore nomina, tra i componenti del direttivo, il Responsabile veicoli ed Attrezzature.

Egli gestisce, coadiuvato da Volontari, il controllo, la manutenzione dei veicoli e delle attrezzature in dotazione al Gruppo.

Effettua, in particolare, la piccola manutenzione per garantirne il pronto impiego.

Controlla e riferisce al Coordinatore in merito ad ogni abuso ed uso improprio degli automezzi.

Si accerta in merito alla compilazione delle schede di viaggio ed alla pulizia degli stessi che, di norma, sarà curata da chi ne ha fatto uso e comunque secondo le disposizioni che saranno impartite dal Direttivo.

Cura la tenuta dell'inventario e provvede annualmente alla sua verifica prima dell'Assemblea ordinaria.

ART. 19
IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO

Su indicazione del direttivo, il Coordinatore nomina, tra i componenti del direttivo, il Responsabile del magazzino.

Egli gestisce, coadiuvato da Volontari, il controllo, la conservazione e la movimentazione dei materiali in dotazione al Gruppo; tiene il registro di carico e scarico e riferisce al Coordinatore di eventuali abusi.

Cura la tenuta dell'inventario e provvede annualmente alla sua verifica prima dell'Assemblea Ordinaria.

ART. 20
RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

Su indicazione del direttivo, il Coordinatore nomina, tra i componenti del direttivo, il Responsabile della Segreteria, il quale svolge funzioni di gestione dei Volontari (in collaborazione con il Coordinatore) ed in particolare:

- la tenuta dell'elenco dei Volontari, il conteggio e la registrazione delle presenze dei Volontari stessi

- impegnati nelle varie attività;
- la calendarizzazione delle attività del Gruppo e la corretta diffusione delle relative informazioni;
- la tenuta scrupolosa di tutti i documenti amministrativi e atti d'interesse del Gruppo e dei Volontari;
- il funzionamento e la sicurezza del sistema informatizzato di gestione dei dati.

ART. 21 RESPONSABILI NUCLEI SPECIALISTICI

Su indicazione del direttivo, il Coordinatore può nominare i Responsabili dei Nuclei specialistici, qualora ne ravvisi la specifica competenza.

Sono responsabili delle attività svolte nei propri nuclei e ne danno conto al Coordinatore ed al direttivo.

L'eventuale sostituzione e la nuova nomina è indicata dal direttivo, informato il Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile.

I Responsabili, se richiesto, partecipano alle riunioni del Direttivo senza diritto di voto.

ART. 22 DOVERI DEI VOLONTARI

I Volontari effettivi devono:

1. Partecipare assiduamente alle attività addestrative ed operative del gruppo per almeno il 40% delle attività complessive annue.
2. Partecipare alle attività addestrative ed operative a titolo gratuito senza diritto di rimborsi o remunerazione salvo quanto previsto dalla legge in vigore.
3. Non sostituire, nell'esercizio della loro attività, personale in stato di sciopero o rivendicazione sindacale salvo precetto prefettizio.
4. Comunicare prontamente al Coordinatore del Gruppo ogni variazione dei propri dati personali forniti e lo stato di salute.
5. Conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate.
6. Indossare l'uniforme di servizio che verrà di volta in volta indicata dal Coordinatore.
7. Mantenere un comportamento leale, corretto e dignitoso nei confronti dei colleghi, del Sistema di Protezione Civile, dell'Amministrazione, degli amministratori e dei cittadini in generale. L'inadempienza comporta l'immediata sospensione del Volontario e l'adozione di provvedimenti disciplinari previsti per le sanzioni più gravi, ferme restando eventuali responsabilità civile e penali.
8. Astenersi dall'impiego delle dotazioni individuali e delle attrezzature per usi diversi da quello di servizio. Il verificarsi di tali eventi comporta anche in questo caso l'immediata sospensione del Volontario e l'adozione di provvedimenti disciplinari previsti per le sanzioni più gravi, ferme restando eventuali responsabilità civile e penali.

L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento è condizione necessaria per l'appartenenza al Gruppo.

ART. 23 DIRITTI DEI VOLONTARI

I Volontari del Gruppo possono in ogni momento addestrativo e operativo, rifiutarsi di eseguire lavori od attività che essi giudicano pericolose per la propria ed altrui incolumità ed alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati; ciò non influenzerà l'appartenenza al Gruppo stesso.

I Volontari possono iscriversi ad altre Associazioni, anche di Protezione Civile in ambito sanitario, ma si impegnano, all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, a dare priorità alle attività addestrative ed operative del Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Vicenza.

Negli Albi Nazionali, Regionali e Locali, ove richiesta l'indicazione dell'organico, essi dovranno risultare operativi esclusivamente con il Gruppo Comunale di Vicenza.

ART. 24
INCOMPATIBILITÀ DI CARICHE

Sono incompatibili tra di loro:

- 1) la carica di Coordinatore con cariche direttive e/o di rappresentanza di altre Associazioni e/o Organizzazioni di Volontariato di protezione civile; vi è altresì incompatibilità tra la carica di Coordinatore e altre cariche pubbliche elettive del Comune di Vicenza;
- 2) La carica di Coordinatore, Responsabile Allievi, Responsabile della Segreteria, Responsabile del Magazzino, Responsabile veicoli ed Attrezzature, Responsabili dei nuclei specialistici, con cariche direttive in altre Associazioni di Volontariato di protezione civile.
- 3) La carica di coordinatore e quella di Responsabile Allievi, Responsabile della Segreteria, Responsabile del Magazzino, Responsabile veicoli ed Attrezzature, Responsabili dei nuclei specialistici.
- 4) La carica contemporanea di Responsabile di più Nuclei specialistici.

ART. 25
SOSTITUZIONE DELLE CARICHE

Le cariche elettive decadono quando vengono sfiduciate da almeno la metà più uno dei Volontari Effettivi o per Dimissioni volontarie e motivate da sottoporre al Direttivo.

Si provvederà alla sostituzione o surroga, da parte del Direttivo, con il primo dei non eletti. Nel caso di nominativi alla pari sarà il più anziano di età.

Il sostituto rimarrà in carica fino al termine del mandato del suo predecessore.

Nell'impossibilità di attingere alla lista dei non eletti si procederà a nuova elezione.

ART. 26
DOTAZIONI INDIVIDUALI

Ai Volontari Effettivi viene consegnata una dotazione individuale di vestiario secondo una tabella definita, a norma delle leggi e regolamenti in vigore, dal Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile del Comune di Vicenza, sentito il Coordinatore.

La consegna viene fatta direttamente al Volontario effettivo assegnatario il quale sottoscriverà regolare ricevuta.

I Volontari effettivi sono obbligati ad usare la divisa ed i Dispositivi di Protezione Individuale ricevuti in dotazione secondo le direttive che verranno impartite dal Coordinatore; la divisa e le dotazioni individuali non possono essere utilizzate al di fuori del servizio.

E' proibita la loro cessione sotto qualsiasi forma e titolo; l'infrazione a queste disposizioni comporta l'immediata sospensione del Volontario e l'adozione di provvedimenti disciplinari previsti per le sanzioni più gravi, ferme restando eventuali responsabilità civile e penali.

Il Volontario è tenuto a conservare con la massima cura la divisa, il vestiario e gli indumenti e quant'altro avuto in dotazione, provvedendo, ogniqualvolta sia necessario, alla loro lavatura, alle piccole riparazione ed alla rasatura senza alterarne in alcun modo la foggia.

Quanto irrimediabilmente danneggiato per cause di servizio sarà restituito e sostituito con altrettanto di medesima figura e foggia.

Non è ammessa alcuna alterazione dei contrassegni del Comune di Vicenza.

Nel caso di dimissioni da Volontario ed anche in caso di provvedimento disciplinare ed espulsione dal Gruppo Comunale, il Volontario deve restituire quanto ricevuto in dotazione entro il termine di otto giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento.

In caso di mancata restituzione della divisa e delle dotazioni individuali, si procederà all'addebito all'ex Volontario del costo di quanto assegnato, per un importo pari al valore di ripristino della dotazione.

ART. 27
STEMMI, DISTINTIVI E CONTRASSEGNI

Sui capi di abbigliamento consegnati dal Comune di Vicenza sono applicati i seguenti contrassegni e

distintivi:

- 1) Distintivo del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- 2) Dicitura "PROTEZIONE CIVILE – COMUNE DI VICENZA" stampata nella parte posteriore, all'altezza delle spalle, di giacche e divise;
- 3) uno scudetto con l'emblema della bandiera tricolore italiana.

L'applicazione del contrassegno distintivo della specializzazione e dei "nastrini" relativi ad emergenze ed onorificenze deve essere autorizzata dal Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile.

ART. 28 VEICOLI ED ATTREZZATURE

L'Amministrazione Comunale assegna al Gruppo di Volontari di Protezione Civile i mezzi e le attrezzature che sono ritenuti necessari ed idonei allo svolgimento delle attività programmate e previste nel Piano di emergenza comunale.

La conservazione ed il mantenimento in efficienza dei veicoli ed attrezzature ricade sotto la responsabilità del Coordinatore che esercita il controllo avvalendosi del relativo Responsabile.

Tutti i veicoli devono essere dotati della segnaletica prevista dalle disposizioni normative e dei contrassegni distintivi del gruppo e della protezione civile regionale.

Per ogni mezzo dovrà essere predisposta una scheda riepilogativa dell'uso e manutenzione.

Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Amministrazione Comunale che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione attraverso il Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile.

Tutte le attrezzature ed i mezzi devono essere dotati dei dispositivi di sicurezza previsti dalla legislazione vigente.

Per i danni causati da uso improprio e negligenza, l'Amministrazione comunale si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni e riparazioni.

E' vietato, salvo apposita autorizzazione disposta dal Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile, utilizzare attrezzature e veicoli propri o appartenenti a terzi e non inclusi tra quelli in dotazione al Gruppo.

ART. 29 AUTISTI

I volontari effettivi inquadrati come autisti del gruppo protezione civile devono compilare il libretto di marcia ad ogni uscita del mezzo, segnalando eventuali anomalie; sono anche responsabili della pulizia del mezzo al momento del rimessaggio.

Il mancato rispetto di quanto al capoverso precedente comporta la revoca dell'incarico.

ART. 30 REGOLAZIONE CONFLITTI INTERNI

Eventuali conflitti fra Organi, fra Organi e Associati e tra Associati verranno sottoposti a valutazione da parte del Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile.

ART. 31 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Volontari Effettivi, Non Effettivi e gli Allievi Volontari sono disposti e motivati per iscritto dal Coordinatore, dopo aver consultato il Direttivo e devono essere ratificati, a pena la nullità, dal Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile, entro 30 giorni dalla loro emanazione, ad eccezione dell'espulsione che compete in via esclusiva al Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile su proposta del Coordinatore.

I provvedimenti adottabili sono:

- 1) Ammonizione: nel caso di lieve infrazione al regolamento, alle norme dell'Amministrazione e nel caso di non osservanza delle istruzioni impartite dal Coordinatore;
- 2) Sospensione: fino ad un massimo di 2 mesi, quando la gravità dell'accaduto richieda un esame approfondito, l'acquisizione di documenti e testimonianze;
- 3) Espulsione:
 - a) per danno all'immagine del Gruppo stesso e/o dell'Amministrazione comunale e/o degli amministratori;
 - b) nel caso in cui il volontario si trovi nello status di "non effettivo" da più di 3 mesi;
 - c) a seguito di tre sospensioni;
 - d) per gravi scorrettezze negli addestramenti e/o emergenze;
 - e) per danni volontari alle attrezzature/mezzi del Gruppo che verranno comunque denunciate all'autorità giudiziaria
 - f) per gravi e reiterate violazioni alle leggi ed ai regolamenti.

I procedimenti disciplinari nei confronti del Coordinatore sono assunti esclusivamente dal Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile.

I provvedimenti disciplinari disposti dal Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile sono appellabili per via amministrativa.

I provvedimenti disciplinari sono avviati previa comunicazione delle motivazioni con previsione di un termine adeguato per presentare le proprie controdeduzioni.

Il Coordinatore ha l'obbligo di segnalare al Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile eventuali infrazioni al Regolamento da parte dei Volontari Effettivi, non Effettivi e gli Allievi Volontari, nonché la loro reiterazione.

ART. 32

CASI DI PERDITA DELLA QUALIFICA DI VOLONTARIO

I casi di perdita della qualifica di Volontario effettivo sono:

1. Dimissioni volontarie date per iscritto al Coordinatore ed al Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile.
2. Espulsione.
3. Commissione di reati o comunque assunzione di atti e/o comportamenti in contrasto con i compiti di istituto e le direttive emanate, o a causa di condanna penale.
4. Raggiunto limite di età (70 anni).
5. Perdita della idoneità psico-fisica.
6. Interdizione e inabilitazione.

ART. 33

VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

Le proposte di variazione del regolamento presentate dal Direttivo e/o da un terzo dei Volontari effettivi sono sottoposte all'Assemblea dei Volontari e deliberate a maggioranza semplice; devono essere comunicate al Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile e diventano efficaci solo dopo l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale.

Nel caso di proposta di variazione di iniziativa dell'Amministrazione comunale, essa può essere sottoposta a valutazione dell'Assemblea dei Volontari.

ART. 34

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, al fine di consentire la massima snellezza nelle procedure conseguenti alle necessità di minuto mantenimento, potrà usufruire di risorse economiche messe a disposizione dal Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile che ne avrà la gestione ed il controllo.

ART. 35
COLLABORAZIONI ESTERNE

Il Gruppo, nello spirito del Servizio di Protezione Civile, è disponibile ad individuare forme di collaborazione con altri gruppi di analoghe finalità mantenendo comunque la propria individualità di gruppo. Ogni collaborazione deve essere autorizzata dal Sindaco e/o dal Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile.

ART. 36
DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle direttive del Dirigente della struttura competente in materia di Protezione Civile sulla base degli indirizzi impartiti dal Sindaco ed alle disposizioni contenute nella vigente normativa statale e regionale in materia di protezione civile.

E' fatto assolutamente divieto a chiunque di utilizzare immagini dei Volontari in servizio per fini di propaganda politica e/o commerciale.

Si evidenzia che le attività comportanti il trattamento di dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune di Vicenza in materia di protezione civile e per finalità strettamente connesse. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici ai sensi del Regolamento UE 2016/67 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vicenza.